



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | D'ANTONIO | PIER LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE BLASI | FRANCESCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SARTORI | ARTURO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 866/2016
depositato il 16/05/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059201500 [REDACTED] IRES-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059201500 [REDACTED] IVA-ALTRO 2010
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059201500 [REDACTED] IRES-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059201500 [REDACTED] IVA-ALTRO 2010
contro:

AG. RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S P A
difeso da:

[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

E [REDACTED] SRL [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

difeso da:

SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO N. 12 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 866/2016

UDIENZA DEL

15/09/2016 ore 09:30

N°

2674/04/2016

PRONUNCIATA IL

15 SET 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 2 NOV. 2016

Il Segretario

Con ricorso pervenuto a questa Commissione in data 16.05.2016 la soc. E ~~Equitalia Sud spa~~ ~~in persona del suo liquidatore dott. Giuseppe D'Agosto~~, elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell'avv. Matteo Sances che la rappresenta e difende, impugna la cartella di pagamento, notificata il giorno 05.08.2015 da Equitalia Sud spa, con la quale veniva intimato il pagamento di €. 35.297,37 per Irap, Ires ed Iva per l'anno di imposta 2010.

Riferisce che a seguito di tale notifica era stata inviata al Concessionario per la riscossione istanza di annullamento ai sensi dell'art. 1 e seguenti della L. 228/2012, corredata dalla relativa documentazione, con la quale venivano rilevati alcuni vizi di legittimità della cartella tra i quali la decadenza, nonché l'avvenuto pagamento di gran parte delle somme per come documentato dagli allegati F/24. Tale istanza comportava la immediata sospensione di ogni azione del concessionario (comma 537 della citata legge) che però dava comunicazione al contribuente del pignoramento dei crediti verso terzi con preciso riferimento alle cartelle oggetto dell'istanza stessa.

Ad oggi, la società ricorrente non ha ricevuto alcuna risposta dall'Ente impositore e, conseguentemente, essendo trascorsi inutilmente i 220 giorni previsti dal comma 540 della stessa L. 228/2012 dalla data di presentazione della dichiarazione, le relative partite sono annullate di diritto. Giova rilevare che il pignoramento dei crediti presso terzi risulta emesso dal Concessionario in assenza della risposta dell'Agenzia delle Entrate alla domanda formulata dalla società e che doveva essere inoltrata, secondo la previsione di legge, all'Ente impositore. Precisa che, in assenza di inoltro della domanda da parte del Concessionario all'Ente Impositore, tale incombenza è stata eseguita dalla stessa società ricorrente, su sollecitazione della stessa Equitalia spa con il volantino allegato.

Chiede pertanto che venga dichiarato l'immediato annullamento della cartella esattoriale impugnata con vittoria di spese dal liquidarsi a favore del difensore e condanna delle controparti alla rifusione di quanto eventualmente patito per la esecuzione di un provvedimento illegittimo.

Con le proprie controdeduzioni in atti l'Agenzia delle Entrate riferisce che non è mai stata trasmessa da Equitalia l'istanza prodotta dal contribuente ai sensi dell'art. 1 della L. 228/2012, della quale è venuta a conoscenza soltanto con la proposizione del ricorso. Chiede che venga rilevata la carenza di legittimazione dell'Ufficio a contraddire in ordine alle eccezioni poste nell'istanza stessa e venga dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'A.E.

Equitalia Sud spa ribadisce la legittimità del proprio operato dal momento che la domanda della società ricorrente aveva avuto un tempestivo riscontro da parte del Concessionario, con il quale comunicava che la domanda non poteva produrre gli effetti previsti dalla citata legge perché le ricevute dei pagamenti non sono riconducibili al ruolo di cui alla cartella di pagamento. Con ciò risultava acclarata la impossibilità di accoglimento dell'istanza e pertanto alcun ulteriore provvedimento residua in capo all'Agente per la riscossione. Chiede che venga acclarata la inammissibilità della domanda e rigetto del ricorso; in subordine chiede che l'Agente della riscossione venga manlevato da ogni responsabilità sulle questioni attinenti l'Agenzia delle

Entrate. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario e risarcimento da liquidarsi a favore di Equitalia per giudizio temerario da parte della società ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE: questo Collegio, dall'esame dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, rileva che il comma 537 dispone che i Concessionari per la riscossione dei tributi " sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538". Tale comma a sua volta dispone che per tale scopo, il contribuente presenta al concessionario " una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'Ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per il quale si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore; c)..; d..; e).. omissis; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso". La procedura per definire il caso, prevista dal comma 539 della citata legge, prevede che il concessionario invii tempestivamente la dichiarazione del debitore all'Ente creditore, il quale, entro sessanta giorni, provvede a trasmettere al concessionario ed al debitore l'esito dell'esame della documentazione ricevuta. Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso Concessionario per la riscossione, le partite indicate dal debitore nella domanda di cui al citato comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dai rispettivi ruoli.

Una volta individuata la procedura relativa alla applicazione della citata Legge 228/2012, i fatti di causa provano che: a) il giorno 05.08.2015 veniva notificata da Equitalia Sud spa la cartella di cui si discute; b) il 18.09.2015 la ~~Equitalia Sud spa~~ s.r.l. inviava, in applicazione della citata legge, formale istanza di annullamento nella quale si rilevavano e documentavano alcuni vizi, decadenze e pagamenti già avvenuti di parte delle somme richieste; c) alla luce della dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate, non risulta trasmessa da Equitalia Sud l'istanza prodotta dalla Società ricorrente. Di tale istanza l'Ente creditore sarebbe venuto a conoscenza con la proposizione del ricorso; d) Equitalia sostiene di aver riscontrato alla ricorrente il diniego della sospensione di ogni procedimento per inadeguatezza dei documenti prodotti rispetto alle richieste della cartella esattoriale; e) per la mancata comunicazione da parte di Equitalia all'Agenzia delle Entrate, il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente per la comunicazione di eventuali rilievi, risulta abbondantemente scaduto. P17

Alla luce della esposizione cronologica di tali eventi, questo Collegio rileva che il comportamento della società ricorrente è legittimo e rispettoso della norma; l'Agenzia delle Entrate non poteva riscontrare alla società ricorrente e ad Equitalia, l'istanza presentata in autotutela al concessionario per la riscossione ma mai trasmessa all'Ente creditore; Equitalia Sud spa ha omesso la immediata sospensione di ogni atto finalizzato alla riscossione delle somme di cui alla cartella esattoriale con riferimento alle partite in essa contenute e giustificate con l'istanza della

società; ha abusato, con la valutazione dei titoli allegati all'istanza predetta, attribuendo a se stessa un compito che la legge non attribuisce alle sue competenze; ha omesso di inoltrare tale istanza, nei tempi e nei modi previsti dai commi precedentemente citati, all'Agenzia delle Entrate per i provvedimenti di sua spettanza.

Tali comportamenti hanno bloccato tutta la procedura e non hanno consentito all'Agenzia delle Entrate di valutare la fondatezza della dichiarazione anche alla luce della documentazione allegata, e di comunicarne gli esiti. Tale mancata comunicazione, per la quale è previsto un termine massimo di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, ormai, abbondantemente scaduto, produce come conseguenza che le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto.

Il ricorso merita di essere accolto; le spese di lite vengono compensate fra le parti per la complessità degli argomenti trattati.

PER QUESTI MOTIVI

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.

Lecce, 15.09.2016

Il Relatore

Il Presidente